

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 17 dicembre 2024, n. 308

Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un "impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG), di potenza nominale prevista pari a 57,44MWe", nonché delle opere e infrastrutture connesse di collegamento alla futura Stazione Elettrica della RTN a 150 kV (già autorizzata con D.D. 202/2018) da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV "CP Ortanova-SE Stornara".

Proponente: Reden Santino Srl (già TE GREEN DEV 2 s.r.l.) con sede legale in Roma, Cod. Fis. e P.IVA 03053340216.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27 aprile 2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56

- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 1. è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui“ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire

la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".

2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
 - Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
 - con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili

RILEVATO CHE:

- La **TE GREEN DEV 2 S.r.l. ora REDEN SANTINO S.R.L** (di seguito anche "società proponente" o "proponente" o "istante") con nota del 07/06/2021, acquisita al prot. n. 6116 di pari data, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG), in località "La Contessa", di potenza nominale prevista pari a 57,44 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse.
- La Società proponente con nota in atti al prot. provinciale n. 29048 del 04/06/2021 presentava istanza di PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso la Provincia di Foggia, autorità competente ai fini PAUR (di seguito solo AC ai fini PAUR).
- L'AC ai fini PAUR con nota prot. n. 36923 del 16/07/2021, acquisita agli atti con prot. n. 7798 del 16/07/2021, comunicava l'avvio del PAUR ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. e invitava le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati ad esprimersi entro trenta giorni in merito alla documentazione progettuale pubblicata sul portale istituzionale.
- Successivamente, la stessa Società proponente con nota acquisita agli atti al prot. n. 10806 del 18/10/2021 presentava presso l'AC ai fini PAUR rinuncia al procedimento di PAUR al fine di poter avviare il procedimento di VIA al Ministero della Transizione Ecologica (di seguito solo MiTE), oggi MASE, alla luce di quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 77/2021; con nota acquisita al prot. ministeriale n. MATTM/111710 del 15/10/2021 trasmetteva al MiTE istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i relativa al progetto in oggetto.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 10833 del 18/10/2021, in riscontro alla nota prot. n. 10806 del 18/10/2021, invitava la Società proponente a presentare istanza di sospensione del procedimento di AU corredata da dichiarazione di esonero di responsabilità per l'Amministrazione Regionale.
- Facendo seguito alla precedente richiesta, con nota prot. n. 10892 del 19/10/2021, la Società

proponente presentava formale richiesta di sospensione del procedimento con esonero di responsabilità per l'Amministrazione Regionale.

- Successivamente questa Sezione, con nota prot. n. 10910 del 19/10/2021, concedeva la sospensione del procedimento di AU in oggetto per 180 giorni.
- L'AC ai fini PAUR con nota prot. n. 56748 del 15/11/2021, acquisita agli atti con prot. n. 11942 del 16/11/2021 comunicava la chiusura del procedimento di PAUR e conseguente archiviazione.
- Con nota acquisita al prot. n. 3366 del 21 /04/2022, il proponente richiedeva a questa Sezione la sospensione per ulteriori 180 giorni del procedimento di Autorizzazione Unica incardinato dinanzi a questa Sezione, nelle more della conclusione del relativo procedimento di VIA dinanzi al MiTE (oggi MASE), impegnandosi ad informare la Sezione in merito a qualsivoglia aggiornamento e/o ritardo procedimentale.
- Con nota prot.n. 10122 del 7/10/2022, questa Sezione riferiva che, atteso il carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non eliminasse *sic et simpliciter* la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403), chiedendo quindi alle società interessate dai procedimenti in corso, tra cui la stessa Reden Santino Srl (già TE GREEN DEV 2 s.r.l.) *“di voler fornire evidenza alla prima occasione utile, e comunque entro la data di conferenza di servizi fissata o da fissarsi, dell’istanza effettuata dal proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico [omissis]”*.
- Con nota acquisita al prot. n. 4306 del 9/03/2023, la Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana trasmetteva la Deliberazione di Giunta Regionale del 06.03.2023, n. 257 con la quale si esprimeva ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi.
- Con nota della Direzione Generale Valutazioni Ambientali prot. n. 84818 del 24/05/2023 il MASE comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri resa nella seduta del 4/05/2023 (rif. 77274 del 12/05/2023), recante il *“giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG) con opere di connessione situate nel medesimo Comune, della Te Green Dev 2 s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC con il parere n. 19 del 28 giugno 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, il cui testo integrale, corredato del Parere negativo n. 2382 del 11/08/2022 del Ministero della Cultura e del Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 19 del 28/06/2022, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- La Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 9063 del 09/06/2023 (acquisita al prot. n. 9812 del 09/06/2023), comunicava alla scrivente Sezione che *“con nota prot. n. 84818 del 24.05.2023, acquisita al prot. n. AOO_089_8523 del 29.05.2023 il MASE ha comunicato che nella riunione del 4 maggio 2023 è stata emanata la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito al procedimento in oggetto.”*
- In ordine alle opere di connessione (cod. id.: 201900411), il Gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA P/2019/0049938 del 12/07/2019, trasmetteva il preventivo di connessione nel quale è previsto che la *“... Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea a 150 kV “CP Ortanova - SE Stomara” previa realizzazione di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la futura SE succitata e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN “Foggia -*

Palo del Colle”... “il nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della Vs. centrale allo stallo a 150 kV della Stazione Elettrica della RTN, costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 150 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la connessione.”

- Questa Sezione con nota prot. n. 10645 del 03/07/2023, effettuata la verifica formale sulla documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale www.sistema.puglia.it, trasmetteva comunicazione di sospensione dei termini del procedimento e invitava al completamento dell’istanza entro 15 giorni dalla comunicazione invitando la Società proponente a trasmettere la dichiarazione da rendere ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i attestante la conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il MASE ai fini del rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale e quella consegnata per il presente procedimento di A.U., ribadendo che il progetto avrebbe dovuto essere quello comprensivo di ogni adeguamento o aggiornamento medio tempore resosi necessario, alla luce del procedimento di VIA concluso.
- La Società proponente con nota acquisita al prot. n. 10849 del 5/07/2023, chiedeva la proroga al 31/08/2023 dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota prot. n. 11303 del 18/07/2023 questa Sezione alla luce del provvedimento emesso dalla Presidenza del CdM e pur in pendenza delle lacune documentali segnalate, comunicava il formale avvio del procedimento e la contestuale convocazione, in data 21/09/2023, della Conferenza di Servizi (di seguito solo Conferenza) per l’esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, invitando la società proponente al deposito entro 20 giorni prima della Conferenza di Servizi della documentazione elencata nella precedente nota prot. n. 10645 del 03/07/2023 sul portale telematico, al fine di non rendere improcedibile il seguito dell’iter autorizzativo.
- Con nota acquisita al prot. n. 11971 del 04/08/2023, la Società proponente comunicava la propria posizione per cui riteneva che la valutazione di compatibilità paesaggistica fosse *“già assorbita nell’ambito del procedimento di VIA”*.
- La Società proponente, con nota del 11/08/2023, acquisita al prot. n. 12134 di pari data, rendeva noto alla scrivente sezione il cambio della denominazione sociale, da *“Te Green Dev 2 srl”* a *“Reden Santino srl”*.
- La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 12428 dell’1/09/2023 comunicava alla scrivente Sezione di aver provveduto alle integrazioni richieste con nota prot. 10645 del 03/07/2023.
- Con nota prot. 013244 del 28/09/2023 questa Sezione trasmetteva il verbale della Conferenza tenutasi il 21/09/2023 durante la quale venivano resi noti i pareri e i contributi già pervenuti e veniva aggiornata all’11/10/2023 senza ulteriore convocazione.
- Con nota prot. n. 013805 del 17/10/2023 questa Sezione trasmetteva il verbale della Conferenza tenutasi l’11/10/2023 nel corso della quale emergeva che, *“con nota acquisita al prot. n. 9697 in data 07/06/2023, la Torre Giulia srl ha fatto presente che parte del cavidotto relativo al progetto della società Reden Santino srl è previsto in corrispondenza delle stesse strade interessate dal cavidotto relativo al proprio progetto. Contestualmente, la Torre Giulia srl ha fatto presente di aver formalizzato istanza di AU e ottenuto VIA favorevole precedentemente alla società Reden Santino srl. Il presidente della Conferenza auspica una soluzione concertata tra le due società interessate, da formalizzare a mezzo di accordo scritto, che dovrà pervenire entro la data fissata sopra. Nel caso in cui tale accordo scritto non dovesse pervenire entro tale data, il responsabile del procedimento si riserva di apporre alle AU le prescrizioni che riterrà necessarie per salvaguardare i legittimi interessi delle due società”*.
- Con nota acquisita al prot. n. 13888 del 18/10/2023 il proponente trasmetteva a questa Sezione la documentazione relativa alla capacità giuridica e al possesso dei requisiti soggettivi.
- Con nota acquisita al prot. n. 14328 del 2/11/2023 la Società proponente trasmetteva l’accordo

- con altri proponenti di condivisione del percorso di cavidotto interrato e di condivisione opere elettriche, al fine di risolvere le interferenze progettuali.
- Con nota prot. n. 133579 del 14/03/2024, questa Sezione convocava per il giorno 4/04/2024 la riunione di Conferenza per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità sincrona (videoconferenza).
 - Il proponente con nota acquisita al prot. n. 143883, 143884 e 143885 del 20/03/2024 comunicava di aver provveduto alle integrazioni richieste da questa sezione mediante caricamento sul portale regionale www.sistema.puglia.it.
 - Con nota acquisita al prot. n. 199663 del 23/04/2024 la Società proponente presentava istanza di assoluzione dal parere di compatibilità paesaggistica emesso dalla provincia di Foggia (Det. n. 481 del 27/03/2024, acquisita al prot. n. 162215 del 02/04/2024).
 - Con nota prot. 224017 del 10/05/2024, questa Sezione trasmetteva il verbale della Conferenza tenutasi il 4/04/2024 durante la quale si dava conto degli ulteriori pareri pervenuti dopo lo svolgimento della seconda Conferenza. Con riferimento alle Misure di Compensazione, la Società proponente rendeva noto di aver raggiunto un accordo di massima in tal senso con il Comune di Stornara per quanto riguarda l'importo delle opere in questione.
 - Con nota prot. n. 249165 del 24/05/2024 questa Sezione inviava alla Provincia di Foggia, al Comune di Stornara e alla Società una richiesta di chiarimenti, atteso che con la Determinazione. n. 481 del 27/03/2024 la stessa Provincia di Foggia procedeva al rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica per l'impianto agro-voltaico in oggetto con la prescrizione "*di rimodulare l'impianto del 30%, con un arretramento dal fronte stradale, al fine di evitare dal punto di vista percettivo, che il contesto di tipo rurale si trasformi in un contesto di tipo industriale ed eludere il cosiddetto effetto specchio*". In particolare, questa Sezione chiedeva di conoscere "*se l'intervento in oggetto, così come proposto dalla società in indirizzo (che ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte del CdM - ID_VIP 7579), può costituire pericolo per la sicurezza e in particolare se la prescrizione di cui sopra sia ascrivibile a questioni di pubblica incolumità, ad esempio con riguardo alla sicurezza dei veicoli in transito nelle sedi stradali. Qualora tale rilievo non attenesse a questo ultimo punto, questa Sezione si riserva di non prenderla in considerazione nella sua qualità di "prescrizione"*".
 - Con nota acquisita al prot. n. 257288 del 30/05/2024 la Società proponente asseriva che l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui sopra non poneva problemi relativamente alla pubblica incolumità.
 - Con nota acquisita al prot. n. 268956 del 05/06/2024, la Provincia di Foggia comunicava che l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui sopra verteva esclusivamente su aspetti legati alla tutela del paesaggio e non ad aspetti inerenti alla sicurezza stradale.
 - Con nota acquisita al prot. 286756 del 12/06/2024, il Comune di Stornara riferiva che l'impianto proposto non possa essere in alcun modo fonte di pericolo per la pubblica incolumità.
 - Con nota prot. n. 377433 del 24/07/2024 questa Sezione convocava per il giorno 31/07/2024 la riunione di Conferenza in modalità sincrona e da remoto per l'esame del progetto di cui trattasi.
 - In data 31 luglio 2024 sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, come sopra riportate, si chiudevano i lavori della conferenza di servizi, senza evidenziare la necessità di una ulteriore convocazione, attesa l'assenza di rilievi ostativi.
 - Durante la Conferenza del 31/07/2024 la Sezione procedente, ", giusto verbale della Conferenza del 31/07/2024, esaminati gli elaborati e i pareri in atti, ha ritenuto non pertinente sotto i profili in esame la prescrizione di cui alla determinazione 481 del 27/03/2024 della Prov. di Foggia, acquisita al prot. 162215 del 02/04/2024 volta a "*rimodulare l'impianto del 30% con un arretramento dal fronte stradale, al fine di evitare dal punto di vista percettivo, che il contesto di tipo rurale si trasformi in un contesto di tipo industriale ed eludere il cosiddetto "effetto specchio*".
 - Con nota prot. n. 406516 del 09/08/2024, la Sezione scrivente trasmetteva il verbale della

Conferenza decisoria svoltasi in data 31/07/2024 in modalità videoconferenza.

- Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- ***Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4/05/2023 – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS, Prot. n. m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE. USCITA.0084818.24-05-2023***

“Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, costituito da un impianto olivicolo superintensivo e un impianto fotovoltaico, della potenza di 57,44 MW, e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG). Proponente: TE Green DEV 2 S.r.l.

Notifica Deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento al procedimento di cui all’oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023.

[...] DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto agrivoltaico da realizzarsi nel comune di Stornara (FG) con opere di connessione situate nel medesimo comune, della Te Green Dev 2 s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con il parere n. 19 del 28 giugno 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell’atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.”

Il testo integrale del provvedimento, corredato dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, 3363 del 24 aprile 2020, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero della Transizione Ecologica all’indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8096/11922>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/842336>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/845113>

- ***RFI – Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italia, prot. n. P/2021/0000178 del 2/08/2021.***

Dall’esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto, si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento in indirizzo la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Al solo fine di agevolare la gestione documentale, si chiede espressamente di non inviare a questa Sede gli atti relativi alla prosecuzione di detto procedimento a meno che non

siano presentate varianti sostanziali al progetto che possano interessare l'infrastruttura ferroviaria gestita da Questa Società, nel corso del procedimento stesso

Successivamente con nota prot. RFI-VDO- DOIT.BA/A0011/P/2024/0001878, acquisita al prot. n. 169928 del 05/04/2024 l'ente RFI comunicava l'impossibilità di accedere al portale Sistema Puglia per scaricare gli elaborati necessari per svolgere l'istruttoria.

A tal proposito, il proponente facendo riferimento al parere già in atti prot. n. P/2021/0000178 del 2/08/2021, ha dichiarato, giusto verbale della Conferenza del 31/07/2024: "Il progetto non ha subito variazioni e l'area interessata dall'impianto agrivoltaico risulta essere la medesima. L'unico adeguamento fatto recepisce le indicazioni del Consorzio di Bonifica della Capitanata che ha inciso esclusivamente sullo spostamento del cavidotto di pochi metri, al fine di evitare interferenze con elementi del Consorzio stesso."

- **Snam rete gas S.p.A., prot. n. EAM37697 / prot n 175 del 20/08/2021.**

"sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose."

- **Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. M_D E24472 REG2021 0028886 del 27-12-2021 e prot. n. M_D AC9641C REG2023 0027785 del 13-11-2023.**

"[...] In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando: ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx."

- **Marina Militare, Comando Interregionale Marittimo Sud, prot. nr. 0027121 del 03-08-2023.**

"Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella nota in riferimento c)."

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - UNMIG, prot. n. 133469 del 14/08/2023**

"VERIFICA DI INTERFERENZA CON ATTIVITA' MINERARIE.

richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia

di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie".

Nel merito, la società proponente ha presentato, in allegato all'istanza di Autorizzazione Unica, apposita dichiarazione in cui dichiara di "non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti", riportando anche che "secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria"

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, prot. n. 170545 dell'01/09/2023.**

"[...] NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto presentato, ed esercizio di un elettrodotto MT 30 kV interrato per la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza nominale di picco pari a 57.440 kW, da ubicare nel Comune di Orta Nova e Ortona (FG), Località "La Contessa", subordinandolo all'osservanza della seguente condizione:

1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società TE GREEN DEV 2 SRL e registrato presso Agenzia delle Entrate di San Severo, in data 21/07/2023 al n. 1059/3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933."

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, prot. n. 171040 dell'01/09/2023 e prot. n. 179722 del 15/09/2023**

"Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno trasmessa il 07/08/2023 con la quale la società TS ENERGY 5 S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa società TS ENERGY 5 S.r.l., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie società autorizzate a fine di avviare il procedimento di rilascio del nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della società TS ENERGY 5 S.r.l., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 14882 del 01/09/2023**

"Per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti

all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998."

Parimenti, nell'ambito dei comprensori di bonifica, si ricorda che l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012, è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente."

In merito, la Società proponente dichiara, giusto verbale della Conferenza del 31/07/2024: *"In relazione al parere espresso dal Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia, Prot. n. 14882 del 01/09/2023, ed in particolare al punto "Resta la competenza dello scrivente Servizio rispetto all'eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000" si segnala che come indicato nella Relazione Agronomica di Progetto, Rif. 4EFC7T9_DocumentazioneSpecialistica_09 (Relazione Progetto Impianto Olivicolo, già caricata su Portale Sistema Puglia) l'impianto sarà alimentato dalle seguenti fonti idriche:*

- *Consorzio per la bonifica della Capitanata (settore sud - Ofantino)*
 - *P.Illa 260: 1 linea porta idranti da 15 l/sec con condotta a servizio esclusivo della p.Illa - by pass con GDC - tessera di prelievo elettronica in testa alla linea a 19 punti di presa.*
 - *P.Illa 139: 1 linea porta idranti da 15 l/sec con condotta a servizio esclusivo della p.Illa - by pass con GDC - tessera di prelievo elettronica in testa alla linea a 8 punti di presa. La portata complessiva prelevabile sulla linea, per entrambe le particelle, è di 15 l/sec, mentre la dotazione è pari a 2050 mc/ha;*
 - *n. 1 vascone irriguo (sup. netta ha 0,8 circa - campo 2 - Fg 13, part. 260) della capacità di oltre 12.000 mc circa (dotato di pompa sommersa da 10 cv e portata di 12 lt/s e pressione di circa 4 - 4,5 bar);*
 - *stazione di filtraggio a graniglia automatica DN80 e un filtro a rate ausiliario autopulente DN80.*
 - *Considerando la destinazione attuale dei terreni su cui risiederà l'impianto Agrivoltaico (colture orticole) e il progetto agronomico che prevede un impianto olivicolo superintensivo avente un fabbisogno idrico compreso tra i 1000 e i 1300 metri cubi/ettaro annuo, variabile a seconda della tipologia di terreno, all'andamento climatico al numero di piante e alla fase fenologica, si ritiene che le strutture del Consorzio irriguo presenti in sito siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico dell'impianto agrivoltaico. Infine, si precisa che la gestione dell'impianto di irrigazione, in coerenza con i principi della sostenibilità, sarà orientato all'utilizzo di bassi volumi d'adacquamento tramite l'utilizzo di un sistema di irrigazione costituito da ali gocciolanti autocompensanti.*
 - *Alla luce di quanto sopra non sarà quindi necessario richiedere una nuova istanza di concessione."*
- **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 15577 del 08/09/2023.**
 - *"Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio (datato Luglio 2023), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato."*
- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 11232 del 20/09/2023.**

“L’impianto di produzione e le opere di connessione non interferiscono con aree appartenenti al demanio armentizio o al patrimonio regionale riveniente dalla Riforma Fondiaria e dall’appoderamento ex O.N.C, pertanto con la presente si comunica che per la realizzazione dell’intervento il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta.”

◦ **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Bella Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. 11387 del 20/10/2023.**

“[...] Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere di competenza di questo Ufficio rilasciato con nota prot. 6419 del 08/06/2022 nell’ambito della Procedura di VIA, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull’archeologia preventiva che:

- *Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell’istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:*
 - *nei punti di interferenza diretta dell’impianto fotovoltaico con l’anomalia n.9 riferibile a villaggio neolitico trincerato;*
 - *nei punti di interferenza diretta del percorso del cavidotto di connessione con l’anomalia n.1 riferibile a una traccia di viabilità antica;*
- *Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell’esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.”*

◦ **Comando Provinciale VVF Foggia, prot. n. 15211 del 24/10/2023.**

*“[...] esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza e fatto salvo il diritto di terzi, **parere definitivo** favorevole alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:*

siano attuati tutti gli adempimenti del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. comprensivi di quelli previsti dal DM 2/09/2021, essendo il DM 10/03/98, indicato in relazione, abrogato.

Prima di avviare l’esercizio dell’attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell’attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell’attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.”

◦ **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, Servizio Gestione Opere pubbliche, Ufficio per le espropriazioni, nota prot. n. 19889 del 8/11/2023.**

“[...] dopo un controllo formale della documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione “Autorizzazione Unica/Conferenza”, limitatamente agli elaborati relativi alla procedura espropriativa (Piano Particellare di Esproprio Tabellare

e Grafico 10/2023, dichiarazione di manleva, visura camerale, copia del passaporto del procuratore Cristi Luca e dichiarazione del progettista), lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, rilascia il proprio nulla osta in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera."

◦ **Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 28124 del 30/11/2023.**

"[...] Dall'esame della documentazione tecnica disponibile sul portale sono emerse interferenze degli interventi in progetto solo con la rete di adduzione e di distribuzione del Compensorio Irriguo della Sinistra Ofanto, Distretto 11-12-13-14, come si evidenzia nelle planimetrie allegate.

A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente.

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a @ 275 mm., mt. 2.50 per condotte da Φ 300 a @ 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a Φ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da Φ 300 a @ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da @ 600 a @ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a @ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da @ 300 a @ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da @ 600 a @ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Intersezioni (elettrودotto interrato)

1. Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a Φ 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da @ 300 a @ 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da @ 600 a @ 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a Φ 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
2. La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
3. La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;

4. *Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;*
5. *La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;*
6. *Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;*
7. *L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);*
8. *La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).*

◦ **Intersezioni strade di servizio**

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. *Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;*
2. *La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;*
3. *Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento;*
4. *Nel caso di adduttori di grosso diametro in luogo della incamicatura potrà prevedersi la protezione delle condotte rispetto ai carichi indotti dal transito di mezzi di trasporto e macchine operatrice mediante piastre di conglomerato cementizio armato di adeguate dimensioni ed opportunamente armate.*

◦ **Sovrapposizioni**

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Per le interferenze con la rete di distribuzione irrigua, da risolvere con il rispetto delle condizioni innanzi precisate, prima dell'inizio dei lavori deve essere acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n°17/2013. Si resta in attesa delle integrazioni e dei conseguenti adeguamenti progettuali alle prescrizioni in precedenza elencate."

La società proponente riscontrava la richiesta del Consorzio per la Bonifica della Capitanata trasmettendo la rimodulazione del progetto in aderenza alle prescrizioni del medesimo Ente, con PEC del 29/07/2024. Gli allegati tecnici sono stati acquisiti agli atti della Conferenza del 31/07/2024.

- **Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche, prot. n. 51157 del 20/01/2024, chiede integrazioni.**

L'area di localizzazione dell'impianto agrovoltatico nel Comune di Stornara, interessa Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN) secondo le individuazioni della D.G.R. n° 389 del 19/03/2020 che modifica la DGR n.955 del 29.05.2019, prevedendo l'adozione di misure di tutela secondo il Piano d'Azione Nitrati.

Le misure sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) definiscono, all'art. 28 comma 5 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009, ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023, che: "Nelle ZVN il rilascio di nuove concessioni all'estrazione di acque sotterranee ad uso irriguo (ossia per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari) o il rinnovo di quelle in essere è subordinato alla riconversione ad attività di agricoltura biologica delle colture ricadenti per almeno il 70% nell'area perimetrata. La conversione alla produzione biologica è dichiarata in fase di presentazione dell'istanza tramite autocertificazione attestante almeno il rilascio della notifica di produzione biologica sul portale www.biologicopuglia.it."

In riferimento modalità di approvvigionamento idrico per le colture da impiantare, si precisa che negli elaborati alcuna specifica è fornita nel merito.

Alla luce di quanto riportato negli elaborati progettuali e in riferimento alle sovrapposizioni vincolistiche del progetto in esame con le NTA del Piano di Tutela delle Acque, la scrivente Sezione chiede integrazione documentale con dettagli più puntuali e con esplicita indicazione circa:

- 1. le modalità di coltivazione agricola, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di sostenibilità necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare;*
- 2. le modalità di approvvigionamento in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali impiantate correlato alle volumetrie, alle portate, alla stagionalità, autorizzate all'emungimento e/o allacciamento ad acquedotti rurali con eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo per il successivo rilancio in agricoltura."*

- La Società proponente ha riscontrato con nota acquisita agli atti della Conferenza del 31/07/2024.

- **Anas, Gruppo FS Italiane, prot. n. 248617 del 25/03/2024.**

"[...] esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.a non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione."

- **Provincia di Foggia, Determinazione del Responsabile del Servizio Tutela del Territorio n. 481 del 27/03/2024**

"(Conclusione)

*[...] Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI POTER RILASCIARE***

L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 del PPTR. [...]

Determina

[...] DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle

N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla società Reden Santino S.R.L per la realizzazione di un Impianto Integrato Agrivoltaico collegato alla RTN di potenza 57,44 MW, nel Comune di STORNARA (FG) su suolo in catasto al Foglio 13, particelle nn. 139, 192 e 260, con la prescrizione di rimodulare l'impianto del 30%, con un arretramento dal fronte stradale, al fine di evitare dal punto di vista percettivo, che il contesto di tipo rurale si trasformi in un contesto di tipo industriale ed eludere il cosiddetto "effetto specchio [...]".

A tal proposito, come già riportato nella narrativa del presente provvedimento, con nota prot. n. 249165 del 24/05/2024 questa Sezione inviava alla Provincia di Foggia, al Comune di Stornara e alla Società una richiesta di chiarimenti rispetto alla condizione contenuta nella Determinazione. n. 481 del 27/03/2024 della Provincia di Foggia. In particolare, questa Sezione chiedeva di conoscere "se l'intervento in oggetto, così come proposto dalla società in indirizzo (che ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte del CdM - ID_VIP 7579), può costituire pericolo per la sicurezza e in particolare se la prescrizione di cui sopra sia ascrivibile a questioni di pubblica incolumità, ad esempio con riguardo alla sicurezza dei veicoli in transito nelle sedi stradali. Qualora tale rilievo non attenesse a questo ultimo punto, questa Sezione si riserva di non prenderla in considerazione nella sua qualità di "prescrizione"".

Con nota acquisita al prot. n. 257288 del 30/05/2024 la Società proponente asseriva che l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui sopra non poneva problemi relativi alla pubblica incolumità.

Con nota acquisita al prot. n. 268956 del 05/06/2024, la Provincia di Foggia comunicava che l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui sopra verteva esclusivamente su aspetti legati alla tutela del paesaggio e non ad aspetti inerenti alla sicurezza stradale.

Con nota acquisita al prot. 286756 del 12/06/2024, il Comune di Stornara riferiva che l'impianto proposto non possa essere in alcun modo fonte di pericolo per la pubblica incolumità.

Stante il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Foggia con determinazione 481 del 27/03/2024, acquisito al prot. 162215 del 02/04/2024, e i chiarimenti pervenuti per come sopra riportati, la Sezione precedente, autorità competente ai fini AU, ha ritenuto di non fare propria la prescrizione volta a "rimodulare l'impianto del 30% con un arretramento dal fronte stradale, al fine di evitare dal punto di vista percettivo, che il contesto di tipo rurale si trasformi in un contesto di tipo industriale ed eludere il cosiddetto "effetto specchio", giusto verbale della Conferenza del 31/07/2024, e di ritenerla non vincolante ai fini autorizzativi.

Oltre a ciò, sul punto la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 19 del 28 giugno 2022, ha verificato la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione adottati e che "i pannelli fotovoltaici ricadono in aree idonee per l'installazione di impianti FER come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia"; ad avviso della citata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, "il progetto risulta inserito all'interno di un territorio dove non sono presenti beni paesaggistici, manufatti architettonici di carattere storico/culturale e siti agroalimentari di pregio (Individuati dal PPTR vigente)", e inoltre che "Nei pressi dell'impianto non sono presenti punti panoramici, strade di interesse paesaggistico o altri elementi che possano fungere da punti di osservazione"; quindi "la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta e delle verifiche operate, con riferimento alla componente paesaggio" tenendo conto

della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile per quanto di competenza per la Componente paesaggio fermo restando il rispetto della Condizione n. 5".

◦ **Terna, nota acquisita al prot. n. 174574 del 09.04.2024.**

"Ci riferiamo alla Vs. comunicazione di pari oggetto della presente (ns. prot. TERNA/A20240028765 del 15.03.2024), per rappresentarVi quanto di seguito indicato:

in data 03.05.2019 la Società ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza totale in immissione pari a 60 MW nel Comune di Stornara (FG);

in data 12.07.2019 con lettera prot. TERNA/P20190049938 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea a 150 kV "CP Ortanova – SE Stornara", previa realizzazione di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la futura SE succitata e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN "Foggia - Palo del Colle"; [...]

in data 07.11.2019 la Società ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; in data 20.02.2020 con lettera prot. TERNA/P20200012121 Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società TE GREEN DEV 2 S.r.l;

in data 21.02.2022 con lettera prot. TERNA/A20210014501 la Società TE GREEN DEV 2 S.r.l ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;

in data 07.03.2022 TERNA con lettera prot. TERNA/P20220019357 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete."

◦ **Nota dalla società Proponente, acquisita al prot. 233333 del 16/05/2024**

"La società proponente trasmette la nota pec prot.3488 del 15/05/2024 con cui il comune di Stornara riferisce di aver ricevuto via pec la proposta di misure di compensazione (per una cifra complessiva pari a € 689.280,00) e di accettarla."

◦ **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione – Sezione Demanio e Patrimonio, nota prot. n. 3175 del 17/02/2021, acquisita al prot. n. 38492 del 29.07.2024**

"al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale.

[...] anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere".

CONSIDERATO CHE,

con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità:

- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 19889 del 08.11.2023, acquisita al prot. 14544 in pari data, comunicava "il proprio nulla osta in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera."
- con nota prot. 478351 del 02/10/2024, la scrivente Sezione invitava il Comune di Stornara pubblicare presso il proprio albo pretorio la "comunicazione di avviso di avvio del procediment di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"; contestualmente, invitava la Società I indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a caratter regionale, dell'avviso in oggetto. La pubblicazione sull'albo

pretorio del comune di Stornara avveniva in data 04.10.2024 e permaneva affissa fino al 02.11.2024.

- con nota prot. 527266 del 28.10.2024, la società trasmetteva le due relate di pubblicazione su due quotidiani di cui al punto precedente.
- a seguito delle pubblicazioni di cui ai punti precedenti non sono pervenute osservazioni all Sezione scrivente.

CONSIDERATO CHE

la Società con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 585275 del 26.11.2024 (nota di protocollazione del DVD), ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, di rispetto di tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- evidenza di avvenuto accordo con il comune di Stornara, nello specifico nota pec (già menzionata) prot.3488 del 15/05/2024 con cui il comune di Stornara riferisce di aver ricevuto via pec la proposta di misure di compensazione (per una cifra complessiva pari a € 689.280,00) e di accettarla.
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha riferito circa l'assenza di ulivi dichiarati "*monumentali*" ai sensi della L.R. 14/2007.
- La Società, inoltre:
- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere"
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 551535/2024 del 11/11/2024, con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate, ivi incluse quelle solidali al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale Decreto Ministeriale 4/05/2023, e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 28/11/2024 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901; il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili,

con nota prot. int. n. 591856 del 29/11/2024, ha trasmesso al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti l'Atto Unilaterale d'Obbligo al fine di provvedere alla registrazione al repertorio, tutt'ora in corso.

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0456122_20241127; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrivoltaico) da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG), di potenza nominale prevista pari a 57,44MWe,
- le opere e infrastrutture connesse situate nel medesimo comune di cui al codice pratica Terna cod: 201900411, le quali prevedono che l'impianto venga collegato in antenna a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea a 150 kV "CP Ortanova - SE Stomara" previa realizzazione di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la futura SE succitata e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN "Foggia - Palo del Colle".
- Tale soluzione prevede la costruzione di
 - di una sottostazione di utenza 30/150 kV sita in Orta Nova (FG)
 - di un collegamento in antenna a 150 kV della suddetta sottostazione con la SE RTN a 150 kV (già autorizzata con D.D. 202/2018) da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV "CP Ortanova-SE Stornara";
 - opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.

196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Funzionario istruttore

Arch. Tommaso Amante

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica";
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.

- generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
 - il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
 - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "*MAIA 2.0*";
 - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "*D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)*";
 - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*";
 - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*";
 - la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
 - la L. n. 91/2022 sulla "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*";
 - la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo*";
 - la DGR 17 luglio 2023, n. 997 "*Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*".

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) con prot. n. 84818 del 24/05/2023 il MASE comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri resa nella seduta del 4/05/2023 (rif. 77274 del 12/05/2023), recante il "*giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG) con opere di connessione situate nel medesimo Comune, della Te Green Dev 2 s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC con il parere n. 19 del 28 giugno 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".
- La Provincia di Foggia – Servizio Pianificazione Territoriale e Tutela del Territorio, con **Determinazione del Responsabile del Servizio Tutela del Territorio n. 481 del 27/03/2024** rilasciava l'accertamento di compatibilità paesaggistica, *ai sensi dell'art. 91 del PPTR alla società Reden Santino S.R.L per la realizzazione di un Impianto Integrato Agrivoltaico collegato alla RTN di potenza 57,44 MW, nel Comune di STORNARA (FG) su suolo in catasto al Foglio 13, particelle nn. 139, 192 e 260, con la prescrizione di rimodulare l'impianto del 30%, con un arretramento dal fronte stradale, al fine di evitare dal punto di vista percettivo, che il contesto di tipo rurale si trasformi in un contesto di tipo industriale ed eludere il cosiddetto "effetto specchio [...]"*.
- A tal proposito, come già riportato in narrativa, con nota prot. n. 249165 del 24/05/2024 questa Sezione inviava alla Provincia di Foggia, al Comune di Stornara e alla Società una richiesta di chiarimenti rispetto alla condizione contenuta nella Determinazione. n. 481 del 27/03/2024 della Provincia di Foggia. In particolare, questa Sezione chiedeva di conoscere "*se l'intervento in oggetto, così come proposto dalla società in indirizzo (che ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte del CdM*

- ID_VIP 7579), può costituire pericolo per la sicurezza e in particolare se la prescrizione di cui sopra sia ascrivibile a questioni di pubblica incolumità, ad esempio con riguardo alla sicurezza dei veicoli in transito nelle sedi stradali. Qualora tale rilievo non attenesse a questo ultimo punto, questa Sezione si riserva di non prenderla in considerazione nella sua qualità di "prescrizione".

Con nota acquisita al prot. n. 257288 del 30/05/2024 la Società proponente asseriva che l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui sopra non poneva problemi relativi alla pubblica incolumità.

Con nota acquisita al prot. n. 268956 del 05/06/2024, la Provincia di Foggia comunicava che l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui sopra verteva esclusivamente su aspetti legati alla tutela del paesaggio e non ad aspetti inerenti alla sicurezza stradale.

Con nota acquisita al prot. 286756 del 12/06/2024, il Comune di Stornara riferiva che l'impianto proposto non possa essere in alcun modo fonte di pericolo per la pubblica incolumità.

Inoltre, esaminati gli elaborati e i pareri in atti e tenuto conto che sul punto la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 19 del 28 giugno 2022, ha verificato la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione adottati e che "i pannelli fotovoltaici ricadono in aree idonee per l'installazione di impianti FER come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia"; ad avviso della citata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, "il progetto risulta inserito all'interno di un territorio dove non sono presenti beni paesaggistici, manufatti architettonici di carattere storico/culturale e siti agroalimentari di pregio (Individuati dal PPTR vigente)", e inoltre che "Nei pressi dell'impianto non sono presenti punti panoramici, strade di interesse paesaggistico o altri elementi che possano fungere da punti di osservazione"; quindi "la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta e delle verifiche operate, con riferimento alla componente paesaggio" tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile per quanto di competenza per la Componente paesaggio fermo restando il rispetto della Condizione n. 5.", queste Sezione precedente ritiene non pertinente sotto i profili in esame la prescrizione volta a "rimodulare l'impianto del 30% con un arretramento dal fronte stradale, al fine di evitare dal punto di vista percettivo, che il contesto di tipo rurale si trasformi in un contesto di tipo industriale ed eludere il cosiddetto "effetto specchio", giusto verbale della Conferenza del 31/07/2024.

- Con nota prot. n. 551535/2024 dell'11/11/2024, questa Sezione precedente nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario istruttore, visti e considerati i pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda in atti, **comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Reden Santino Srl (già TE GREEN DEV 2 s.r.l.)** in data 28.11.2024;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la **Reden Santino Srl (già TE GREEN DEV 2 s.r.l.)** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi.
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento**

recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, la **Reden Santino Srl (già TE GREEN DEV 2 s.r.l.)** deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori** per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 551535 dell’11/11/2024 con la quale il Responsabile del Procedimento, comunicava la conclusione della fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Reden Santino Srl (già TE GREEN DEV 2 s.r.l.) con sede legale in Roma, Cod. Fis. e P. IVA 03053340216**, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrivoltaico) da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG), di potenza nominale prevista pari a 57,44MWe,
- le opere e infrastrutture connesse situate nel medesimo comune di cui al codice pratica Terna cod: 201900411, le quali prevedono che l’impianto venga collegato in antenna a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea a 150 kV “CP Ortanova - SE Stomara” previa realizzazione di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la futura SE succitata e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN “Foggia - Palo del Colle”.

Tale soluzione prevede la costruzione di

- di una sottostazione di utenza 30/150 kV sita in Orta Nova (FG)
- di un collegamento in antenna a 150 kV della suddetta sottostazione con la SE RTN a 150 kV (già autorizzata con D.D. 202/2018) da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV “CP Ortanova-SE Stornara”;
- opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare

ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, introdotte nel corso del ciclo conferenziale e stabilite in Conferenza di Servizi del 31/07/2024 e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Reden Santino Srl (già TE GREEN DEV 2 s.r.l.)** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio ove necessario per le opere di connessione alla rete, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della*

conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con la nota prot. n. 551535 dell’11/11/2024.

ART. 8)

La società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell’autorizzazione** e l’obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell’art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022,

è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento

delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 46 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - sull'Albo Telematico, ovvero
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Sezione Tutela del Paesaggio;
 - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
- Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
- Sezione Risorse Idriche;
- Servizio Autorità Idraulica;
- Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - al GSE S.p.A.;
 - all'Autostrade per l'Italia spa,
 - a RFI Spa;
 - ad InnovaPuglia S.p.A.;
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Comune di Stornara (FG);
 - al Consorzio di Bonifica per la Capitanata;
 - al Comando Provinciale VVFF Foggia;
 - a Terna S.p.A.;
 - alla **Reden Santino Srl (già TE GREEN DEV 2 s.r.l.)** in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica**Francesco Corvace**

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.

Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace